

IL SINDACO

Visti gli artt. 1 e 13 del Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle Carni R.D. n.3298 del 20.12.1928;
 Vista la Legge Regionale del 14.08.1981, n. 33;
 Vista la delibera n. 459 del 06.02.1992 della Giunta Regionale d'Abruzzo;
 Vista la nota prot. 21520/5/IA/II. 19 del 24.10.1994 del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo;
 Vista la Legge n. 439/1978 ed il D.M. 16.02.1980;
 Vista la Legge Regionale n. 146 del 24.11.1996;
 Vista la delibera n° 2183 del 15.10.1999 della Giunta Regionale d'Abruzzo;
 Vista la Delibera della Regione Abruzzo n. 2490 del 24.11.1999;
 Visti i Regolamenti n° 852-853-854/04/CE del 29/04/2004;
 Visto il Regolamento n° 2075 /05/CE, del 05/12/05 e Intesa Governo-Regioni del 10/05/2007, Rep. N.94;
 Visto il DL.gs.n° 193 dello 06/11/2007;
 Visto il Regolamento C.E. n°1099/2009;
 Visto il Regolamento C.E. n°1069/2009;
 Vista la L. R. n. 45 del 27/10/2010 (Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie);
 Vista il PPRIC 2015-2018 approvato con la Determinazione n° DG/21/51 del 31/03/2015 del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo;
 Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 21/12/2011(Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 45);
 Sentito il parere favorevole del Servizio Veterinario della ASL Lanciano-Vasto-Chieti;

ORDINA

E' consentito ai proprietari di suini e/o privati cittadini, che per motivi logistici non possono servirsi di impianti di macellazione riconosciuti, di macellare a domicilio a fini del consumo domestico privato , un numero massimo di N. 4 suini adulti (di peso superiore a 25Kg.) o N.10 suinetti (di peso inferiore a 25 Kg.) /anno, dalla data 01 Dicembre 2019 al 29 Febbraio 2020. Coloro che intendono macellare i suindicati animali devono, quattro giorni prima della macellazione stessa, munirsi della ricevuta di versamento dei diritti sanitari di Euro 7,75 per capo, versati sul C.C.P. 2513550 intestato alla ASL n°2 Lanciano-Vasto-Chieti, Dipartimento di Prevenzione, Servizio tesoreria, la quale varrà anche come implicita autorizzazione da parte di questa Autorità Comunale. Devono inoltre informare il sanitario competente per territorio di una eventuale alterazione fisio – patologica riscontrata nell'animale nei giorni precedenti la macellazione per consentirgli di procedere conformemente alla prescrizioni dell'art. 13 del R.D. 3298/1928 ed a quelle contenute nell'allegato I°, capo II°, Reg. n° 854/04/CE e stabilire se ammettere o meno alla macellazione l'animale stesso; L'abbattimento dell'animale deve avvenire con mezzi riconosciuti idonei, senza arrecargli inutili dolori, ansia o sofferenze evitabili e nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 10 del Regolamento C.E. n°1099/2009, relativo al benessere animale nella macellazione dei suini effettuata al di fuori dei macelli dal loro proprietario o da una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario a fini di consumo domestico privato. Gli interessati sono tenuti a portare, nei posti di ispezione sotto indicati più agevoli, nei giorni e nell'orario a fianco indicati, entro 24 ore dalla macellazione, le seguenti parti dei suini macellati: lingua, glottide, polmone, cuore, diaframma, fegato, milza, reni ed una parte muscolare proveniente dal muscolo della spalla o dagli psoas o dai masseteri o dal piatto della coscia. In caso di sospetto l'intera carcassa e tutti gli organi devono essere sottoposti ad ispezione e a tutti gli accertamenti necessari al fine di escludere rischi per salute umana ed animale.

Qualora le carni venissero dichiarate non idonee al consumo umano o risultassero positive all'esame trichinoscopico dovranno essere sequestrate e distrutte conformemente a quanto stabilito dal Regolamento C.E. n°1069/2009;

CASOLI: Mattatoio Priv. Travaglini snc- C/da La Roscia: giorno lunedì ore 08,00 – 10,00;

CASOLI: Presidio Territoriale di Assistenza, via Aventino: giorno giovedì ore 10,30-12,00;

CHIETI: Ex Ospedale Pediatrico - Dipartimento di Prevenzione –Servizio Veterinario IAOA –Box piano terra, Via N. Nicolini : giorni martedì e venerdì ore 09,00 -10,00;

CASTELFRENTANO: Servizio Veterinario- via G. Matteotti, 1: giorni martedì e venerdì ore 08,00-10,00;

CASTIGLIONE M. M.: Distretto Sanitario di Base Ufficio veterinario- via A. de Gasperi: giorno lunedì ore 09,00 – 10,00;

CIVITELLA M.R.: Mattatoio Priv. Maiella Carni – via Roma 8 : giorno martedì ore 08,00 -09,00;

GISSI: Mattatoio Priv. F.lli D'Addario: giorni lunedì, mercoledì e sabato ore 09,00 - 1100;

VASTO: Ufficio Veterinario via Marco Polo 55/a: dal lunedì al venerdì ore 09,00-11,0;

MIGLIANICO: Mattatoio Di Tomo, Contrada Elcine: Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 09,00 – 11,00;

PRETORO: Stabilimento SOALCA , C.da Cerrani n. 13-B : giorni Lunedì ore 11,00-13,00; Martedì e Venerdì ore 08,00-09,00.

Dopo l'esito favorevole della visita ispettiva e in attesa del risultato dell'esame trichinoscopico, da parte dell'IZSAM di Teramo, è consentito sezionare la carcassa e trasformare le carni a condizione che si mantenga rintracciabilità delle stesse. Non utilizzare le carni prima dell'esito favorevole della visita ispettiva e del risultato dell'esame trichinoscopico; Le carni così ottenute sono destinate esclusivamente al consumo familiare e non possono essere cedute, immesse sul mercato o oggetto di commercializzazione;

Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme sanitarie vigenti;

Le guardie comunali, il medico veterinario, tutti gli agenti della vigilanza sanitaria e della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li 05/12/2018

IL SINDACO
 (Geom. Felice Novelli)

